



STATUTO

"S.R.L. SOCIETÀ PER LA VALORIZZAZIONE E LA TUTELA
DEI CEREALI E DELLE LEGUMINOSE
DELLA TRADIZIONE TOSCANA Società Consortile"

Art. 1) DENOMINAZIONE

È costituita ai sensi dell'art. 2615-ter. e artt.2462 e seguenti la società consortile a responsabilità limitata denominata:

"S.R.L. SOCIETÀ PER LA VALORIZZAZIONE E LA TUTELA
DEI CEREALI E DELLE LEGUMINOSE
DELLA TRADIZIONE TOSCANA Società Consortile"

in sigla "C.C.L. TOSCANA Società Consortile a r.l."

Art. 2) SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

La sede della società è fissata nel Comune di Firenze all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione presso il Registro Imprese.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque unità locali operative ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. Spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso.

Nei rapporti con la società il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 3) OGGETTO SOCIALE

L'attività che costituisce l'oggetto sociale è:

- la valorizzazione della coltivazione dei cereali in Toscana per garantire al produttore un'adeguata remunerazione e al consumatore finale l'origine e la qualità dei prodotti a tale scopo potranno essere concessi in uso ai propri soci, o agli affiliati i marchi registrati. Potranno altresì essere attivate le azioni di comunicazione, di promozione, valorizzazione e tutela necessarie al raggiungimento dello scopo.

La società potrà avvalersi delle proprie strutture o di quelle dei soci per svolgere



attività di nonché attraverso ricerca e sperimentazione su varietà e su tecniche produttive ivi compreso il riuso di territori vocati ma non più utilizzati.

In questo senso la società è lo strumento per rispondere alle nuove, economicamente interessanti e fertili, esigenze del mercato, di quella parte di domanda complessiva che sa riconoscere valore al lavoro e alla genuinità del prodotto.

La società ha lo scopo di conservare, anche attraverso le strutture regionali e universitarie, la tradizione e la qualità dei prodotti, accorciando la filiera e fornendo un'informazione/garanzia al consumatore finale sul territorio e sui metodi di coltivazione, che devono osservare le caratteristiche di eticità e sostenibilità ambientale.

La società rappresenta la consapevolezza del mondo agricolo della necessità di esprimere una più alta visibilità lavorando in rete.

La Società potrà attuare forme di assistenza tecnica, agronomica, socio-economica, aziendale ai propri Soci per promuovere il miglioramento e la difesa delle loro produzioni agricole in particolare attraverso:

- l'incremento della preparazione e del perfezionamento delle capacità professionali dei soci e dei loro dipendenti attraverso l'informazione e lo svolgimento di corsi formativi;
- l'attività di ricerca e sperimentazione per il miglioramento delle varietà esistenti e studio di nuove varietà;
- ogni altra attività utile agli associati.

La Società direttamente o attraverso strutture da essa incaricate potrà svolgere controlli, analisi, indagini, verifiche amministrative, per accertare il raggiungimento degli scopi consortili nonché per scopi di tutela, valorizzazione e sviluppo delle produzioni a esso riferite.

La Società può promuovere direttamente o partecipare a strutture formative per lo studio e il miglioramento delle attività agricole e della trasformazione dei prodotti.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; così in via meramente esemplificativa, compiere operazioni ipotecarie, ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati concedendo le opportune garanzie reali e personali, concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi, assumere partecipazioni e interessenze in società e imprese nel rispetto delle norme di legge, partecipare a consorzi o a raggruppamenti d'impresa, assumere interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie in altre società ed enti aventi scopi affini od analoghi; depositare ed utilizzare, direttamente o indirettamente, brevetti, marchi ed altri segni distintivi.

Restano, invece, tassativamente escluse le seguenti attività: svolgimento di



attività finanziarie nei confronti del pubblico; la raccolta anche temporanea del risparmio fra il pubblico; l'intermediazione finanziaria dei valori mobiliari; Viene espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano l'iscrizione ad Albi Professionali e ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia ed in particolare ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

La società non ha scopo di lucro ed è ispirata ai principi della mutualità consortile.

Art. 4) DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.

ART. 5) SOCI

Possono essere soci della società Enti Pubblici, imprenditori agricoli sia persone fisiche sia società, ovvero altri enti, esercenti attività d'impresa direttamente collegata alla produzione, trasformazione e commercializzazione di cereali della tradizione Toscana.

I soci possono essere ordinari o sostenitori:

- sono soci ordinari i soci che svolgono direttamente attività nei settori economici del consorzio, che presidiano un comparto produttivo;
- sono soci sostenitori coloro che avendo interesse allo sviluppo della filiera e alla promozione di un coltivazione rispettosa del territorio favorendo l'introduzione dell'innovazione, si impegnano a sostenerne economicamente lo sviluppo; le modalità di riconoscimento della qualifica di socio sostenitore, così come tutta la regolamentazione relativa dovranno essere adottate dal Consiglio di Amministrazione e approvate dalla Assemblea.

La compagine sociale del consorzio è suddivisa in due categorie:

- Tecnico-scientifica, di essa possono farne parte i dipartimenti agrari delle università, le aziende regionali di sviluppo e ricerca, enti di ricerca che hanno sede o che svolgono la loro attività in Toscana;
- Commerciale, in essa sono ricomprese le aziende che operano nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei cereali.

In base alle categorie il Consiglio di amministrazione fisserà la misura della partecipazione annuale ai contributi.

ART. 6) AMMISSIONE SOCI

Per l'ammissione, gli aspiranti soci dovranno inoltrare domanda all'Organo amministrativo che istruirà e delibererà l'ammissione o il rifiuto nei limiti e con le modalità fissate dal presente statuto e/o dallo specifico regolamento, dandone successiva motivata comunicazione al richiedente.

La domanda dovrà contenere:



- nel caso di persone fisiche:
il cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale dichiarazione d'iscrizione al registro delle imprese e partita I.V.A.;
- nel caso di persone giuridiche o enti:
la ragione sociale, la sede, il codice fiscale e dichiarazione d'iscrizione al registro delle imprese, la partita IVA, la qualifica di legale rappresentante della persona che sottoscrive l'istanza, il provvedimento dell'organo competente a deliberare la proposizione della domanda e l'assunzione delle obbligazioni conseguenti all'eventuale accoglimento della stessa;
- nel caso di soci sostenitori, non sarà necessaria la esibizione della documentazione comprovante l'esistenza di un rapporto diretto o indiretto con la produzione agricola.

Il Consiglio di amministrazione notifica all'aspirante Socio la motivata decisione sulla domanda di ammissione entro il termine di quaranta giorni.

ART. 7) OBBLIGHI DEI SOCI

Con la domanda l'aspirante Socio deve dichiarare di assumere i seguenti obblighi:

- i.) impegno alla sottoscrizione di una quota del capitale sociale e delle eventuali quote associative annuali;
- ii.) impegno al versamento del contributo alle iniziative mutualistiche cui l'associato abbia aderito, secondo le disposizioni adottate dall'Assemblea o da specifico regolamento;
- iii.) impegno ad osservare le norme del presente statuto e del regolamento.

I Soci debbono assoggettarsi a tutti i sopralluoghi, verifiche ed altre forme di controllo e vigilanza deliberate dal Consiglio di Amministrazione e consentite dalla legge.

Per lo svolgimento delle funzioni consortili, i Soci devono consentire al personale incaricato l'accesso agli uffici, locali di stoccaggio, conservazione, lavorazione e vendita dei prodotti per i quali è chiesto l'utilizzo del marchio, mettendo a disposizione la documentazione relativa e fornendo le notizie che saranno richieste.

ART. 8) MARCHI

L'utilizzo dei marchi della società da parte dei soci di cui all'art. 5 è regolato da singole licenze d'uso non esclusivo, di durata annuale e rinnovabili di anno in anno.

L'organo amministrativo delibera la stipula delle convenzioni e determina il corrispettivo per l'uso dei marchi, in misura uguale per tutti i soci.

La licenza d'uso può non essere concessa o non rinnovata nei seguenti casi:

- perdita o mancanza dei requisiti di cui all'art. 5;



- comportamenti lesivi dell'immagine dei marchi della società;
- mancato rispetto delle condizioni previste dalle convenzioni di cui al presente articolo.

Le delibere relative alla cessione di marchi di proprietà sono riservate all'assemblea dei soci.

Art. 9) CAPITALE SOCIALE

Il capitale è di euro 25.000 (venticinquemila) ed è ripartito in quote ai sensi di legge.

Il patrimonio sociale è costituito dal capitale sottoscritto e versato dai soci, da componenti straordinarie non riferibili alla gestione ordinaria quali contributi volontari versati dai Consorziati o da terzi (enti pubblici o privati).

Gli avanzi di gestione saranno appostati in un apposito fondo a disposizione del Consiglio di amministrazione per il raggiungimento degli scopi sociali.

Per l'aumento e la riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

Art. 10) CONFERIMENTI E CONTRIBUTI

Il conferimento deve essere eseguito in denaro.

È facoltà dell'assemblea determinare, su proposta dell'organo amministrativo, per uno o più esercizi, contributi annuali a fondo perduto a carico dei soci utilizzatori dei marchi societari, a copertura delle spese pubblicitarie, di valorizzazione, promozionali, di ricerca e generali.

L'ammontare del contributo a carico di ciascun socio sarà determinato con criteri proporzionali ai corrispettivi per l'uso dei marchi per l'esercizio precedente a quello di riferimento e non potrà essere superiore ad essi.

In concomitanza allo svolgimento di iniziative pubblicitarie, di valorizzazione e di ricerca di particolare importanza, rivolte ai marchi della società ed ai prodotti da essi contraddistinti, l'assemblea potrà deliberare contributi anche in misura superiore a quella suddetta, il cui onere sarà, in questi casi, a carico dei soli soci utilizzatori dei marchi societari che, in considerazione dell'importanza di dette iniziative



in relazione alla propria politica aziendale, abbiano approvato la relativa delibera.

Art. 11) FINANZIAMENTO DEI SOCI ALLA SOCIETÀ

I soci possono eseguire finanziamenti senza obbligo di rimborso ovvero con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio. Tali finanziamenti saranno di regola infruttiferi di interessi, salvo diversa decisione dei soci.

Con decisione assunta dalla Assemblea dei soci la società può emettere titoli di debito.

Art. 12) DIRITTI SOCIALI E TRASFERIMENTO DELLA QUOTA

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta al capitale.

Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili in tutto o in parte per atto tra vivi a qualsiasi titolo qualora il cessionario sia coniuge o discendente in linea retta del socio.

Le partecipazioni sociali sono trasferibili a causa di morte.

In tutte le altre ipotesi le quote sociali sono trasferibili soltanto previo gradimento dell'assemblea dei soci, che dovrà deliberare, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale ed in seconda convocazione con il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti, qualunque sia la parte di capitale rappresentato in assemblea.

Qualora il gradimento sia negato, spetta al socio il diritto di recesso.

La società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicato, il loro indirizzo telefax e di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto.

Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura degli amministratori a seguito del deposito nel registro delle imprese ai sensi di legge.

Art. 13) RECESSO E ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo



amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso o dalla sua trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, ove l'iscrizione non sia richiesta o infine, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.

Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo all'esercizio del recesso entro quindici giorni dalla data in cui ne è venuta a conoscenza.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

L'organo Amministrativo, sentito l'interessato, può deliberare l'esclusione del socio nei seguenti casi:

- qualora il medesimo abbia perso i requisiti di ammissibilità, ovvero sia stato dichiarato fallito o sia stata intrapresa nei suoi confronti altra procedura concorsuale;
- qualora non sia in grado di adempiere agli obblighi assunti nei confronti della società;
- qualora abbia tenuto comportamenti lesivi dell'immagine dei marchi della società;
- qualora abbia mancato al rispetto delle licenze d'uso di cui all'art. 6.

Art. 14) RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE

La comunicazione di recesso non sottrae il socio dai pagamenti delle quote già maturate nell'esercizio in corso, o da versare per specifici impegni già deliberati dagli organi della società.

Il socio escluso o receduto ha diritto al rimborso delle sole quote di partecipazione, al valore nominale.

Nei casi di recesso e di esclusione la quota di partecipazione del socio receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quella degli altri soci nei limiti di legge, previa corresponsione del valore nominale con disponibilità da attingere dalle riserve disponibili o messe a disposizione dagli altri soci in proporzione al capitale posseduto.

A titolo di risarcimento del danno il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'acquisizione gratuita della partecipazione del socio escluso a beneficio del patrimonio sociale.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso



medesimo fatta alla società.

ART.15) ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Presidente;
- d) L'Organo monocratico di controllo.

ART.16) ASSEMBLEA

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei consorziati e le sue deliberazioni impegnano tutti i soci.

Sono materie esclusivamente riservate alla competenza dell'Assemblea:

- l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione con il procedimento previsto al successivo art.17;
- la nomina dell'Organo monocratico di controllo;
- l'approvazione del bilancio preventivo annuale;
- l'approvazione del bilancio consuntivo;
- la delibera di assunzione di responsabilità nei confronti degli amministratori;
- l'approvazione dei regolamenti;
- la modifica del presente statuto;
- la delibera di scioglimento del Consorzio e la sua messa in liquidazione.

L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci ai sensi e per gli effetti dell'art. 2479 bis c.c.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai soci con qualsiasi mezzo, del quale sia documentabile il ricevimento e dovrà contenere l'indicazione del luogo e ora in cui l'assemblea dovrà tenersi, in prima ed in seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea dovrà essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; inoltre l'assemblea potrà essere convocata ogni qual volta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, ovvero quando ne facciano richiesta (scritta) almeno - un terzo dei soci.

Nel caso in cui la richiesta di convocazione pervenga dai soci, nella richiesta dovranno essere indicati gli argomenti da trattare e la convocazione dovrà avvenire nel perentorio termine di 30 giorni.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o da chi ne fa le veci o in mancanza da persona designata dalla Assemblea stessa.

Il Presidente nominerà il Segretario della Assemblea.

Il segretario del Consiglio di Amministrazione può fungere anche da Segretario



della Assemblea.

Hanno diritto di intervenire alla assemblea i soci in regola con i versamenti contributivi consorziali.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale.

Il socio potrà farsi rappresentare in assemblea anche da non socio, con delega scritta da far pervenire al Consorzio.

Ciascun delegato non può rappresentare più di tre soci.

Le assemblee sono valide e deliberano:

- in prima convocazione, con la presenza di almeno la maggioranza del capitale;
- in seconda convocazione a maggioranza semplice degli intervenuti, qualunque sia la percentuale di capitale presente;

tuttavia:

- le assemblee chiamate a deliberare sulle modifiche statutarie, sono valide e deliberano con la maggioranza assoluta del capitale sia in prima che in seconda convocazione;
- le assemblee chiamate a deliberare sulla messa in liquidazione, sono valide e deliberano con la maggioranza del sessanta per cento del capitale sia in prima che in seconda convocazione;
- le assemblee chiamate a deliberare sul gradimento sono valide e deliberano in prima convocazione con la maggioranza dei due terzi del capitale ed in seconda convocazione con la maggioranza dei due terzi del capitale, qualunque sia la percentuale del capitale intervenuto sia in prima che in seconda convocazione.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio-video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente ed il segretario.



ART.17) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, anche non soci, con la seguente attribuzione, che costituisce diritto particolare dei soci:

- la componente Tecnico-scientifica, rappresentata, come diritto particolare del socio, fin quando esso resterà nella compagine sociale, dall'Ente Toscano Sementi Onlus, ha diritto di nominare quattro amministratori;
- la componente Commerciale, ha diritto di nominare i restanti tre amministratori, uno designato da ciascuna sotto-categoria: produzione, trasformazione e commercializzazione dei cereali.

Se nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, si procede a norma di legge.

Qualora per dimissioni o altre cause venga a mancare più della metà degli amministratori eletti dalla assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio di amministrazione e deve essere tempestivamente convocata l'Assemblea dei soci per le decisioni di competenza.

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Nella prima riunione, che ha luogo, dopo l'assemblea che lo ha eletto, il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente e il Vice Presidente, ove non abbia provveduto in tal senso già l'Assemblea.

Il Direttore (se nominato) partecipa alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o in caso di impedimento dal Vice Presidente, presso la sede sociale o altrove ogni qualvolta lo reputi utile o necessario, o quando ne sia fatta domanda motivata da almeno tre consiglieri o dall'organo di revisione.

La convocazione è fatta con qualsiasi mezzo atto a comprovarne la ricezione da parte degli amministratori, la convocazione deve contenere oltre al luogo e l'ora anche l'indicazione delle materie che dovranno essere trattate.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno essere tenute anche con il metodo della audio-video conferenza con le stesse modalità sopra previste per le adunanze assembleari.

In tal caso la riunione si intende svolta nel luogo in cui saranno presenti il Presidente e il Segretario.

Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori.

Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e



straordinaria fatte salve le attribuzioni dell'assemblea e le materie a questa riservate dal presente Statuto, così a titolo meramente esemplificativo:

- provvede alla redazione del bilancio consuntivo e della situazione patrimoniale nonché alla redazione della relazione gestionale accompagnatoria della documentazione contabile;
- redige il bilancio preventivo;
- delibera sulle domande di ammissione;
- delibera sul programma di vigilanza
- nomina (se necessario) il Direttore Generale.

Il Consiglio può nominare uno o più Amministratori Delegati fissandone attribuzioni, poteri e compensi.

Le delibere del Consiglio saranno verbalizzate, trascritte sul libro e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, i quali congiuntamente potranno rilasciare estratti.

La decisione si intende adottata se consegue il consenso anche in forma scritta e il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, nel caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente.

ART.18) PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta il Consorzio e in tale qualità sta in giudizio, compie tutti gli atti anche giudiziali o stragiudiziali nell'interesse della società a lui spetta la firma della società salvo quanto previsto all'articolo successivo.

In caso di assenza o impedimento viene sostituito nelle funzioni dal Vice Presidente.

La firma e la rappresentanza sociale è attribuita anche all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale per le loro attribuzioni.

La firma di un sostituto costituisce prova della assenza o impedimento del titolare.

Il Presidente può rilasciare a addetti della società deleghe di firma determinandone i limiti.

ART.19) ORGANO DI CONTROLLO

La funzione di controllo è affidato ad un organo monocratico nominato e funzionante ai sensi dell'art 2477 c.c. il quale è investito anche della revisione legale dei conti.

L'Organo monocratico di controllo resta in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; è rieleggibile ed ha diritto ad un compenso che deve essere determinato dall'Assemblea, al momento della nomina, per l'intero periodo.



ART.20) BILANCIO

Il bilancio consuntivo del Consorzio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio costituito da uno stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa deve essere redatto secondo le norme civilistiche e tributarie, nel rispetto delle norme dettate dall'art.2478-bis del Codice Civile e accompagnato da una relazione del Consiglio di Amministrazione.

Il bilancio deve essere sottoposto al controllo dell'Organo monocratico di controllo che deve riferire all'Assemblea dei soci.

Il bilancio con gli eventuali allegati, la relazione del Consiglio di Amministrazione, la relazione dell'Organo di controllo devono essere messi a disposizione dei soci, presso la sede sociale nei cinque giorni precedenti la data fissata per la celebrazione della Assemblea.

Non avendo il Consorzio scopo di lucro eventuali avanzi di gestione, potranno essere destinati dall'Assemblea, a copertura di disavanzi registrati nelle gestioni precedenti ovvero riportati a nuovo e accantonati per azioni dirette alla più vasta e migliore realizzazione dello scopo sociale, anche attraverso la creazione di fondi di riserva.

In ogni caso è fatto espresso divieto di distribuire utili o avanzi di gestione.

ART.2 1) SCIoglimento DELLA SOCIETÀ

Qualora per qualsiasi ragione si addivenga allo scioglimento della società, l'Assemblea fissa le modalità di liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed eventualmente alla sostituzione del liquidatore o dei liquidatori, fissandone i poteri.

Il patrimonio sociale rimanente, una volta effettuato il pagamento di tutte le passività ed il rimborso delle quote di partecipazione, dovrà essere devoluto con deliberazione dell'assemblea dei soci ad organismi aventi scopi consortili o finalità sociali analoghi o strumentali a quelli della società.

ART.22) RINVIO

Per tutto quanto non previsto o diversamente regolato nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia.

